



Bruxelles, 4 aprile 2019
(OR. en)

7742/19

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0107(COD)**

**CODEC 754
DRS 25
COMPET 274
ECOFIN 328
FISC 209
PE 114**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28b marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

I relatori Hugues BAYET (S&D, BE) e Evelyn REGNER (S&D, AT) hanno presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica, una relazione sulla proposta di direttiva. La relazione conteneva 59 emendamenti alla proposta.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 27 marzo 2019, la plenaria ha adottato la relazione sulla proposta di direttiva. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0198),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0146/2016),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016²,
 - visto il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting*, BEPS),
 - visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica nonché il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0227/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso³;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

² GU C 487 del 28.12.2016, pag. 62.

³ La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 4 luglio 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0284).

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) La parità di trattamento fiscale per tutti, in particolare per tutte le imprese, è una conditio sine qua non per il mercato unico. Un approccio coordinato e armonizzato nella realizzazione dei sistemi fiscali nazionali è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato unico e contribuirebbe a prevenire l'evasione fiscale e il trasferimento degli utili.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) L'elusione e l'evasione fiscali, unitamente ai sistemi di trasferimento degli utili, hanno privato governi e popolazioni delle risorse necessarie, tra l'altro, a garantire un accesso universale e gratuito ai servizi pubblici nell'ambito

dell'istruzione e della sanità e ai servizi sociali statali, privando altresì gli Stati della possibilità di offrire abitazioni a prezzi accessibili, garantire trasporti pubblici e costruire infrastrutture essenziali per assicurare lo sviluppo sociale e la crescita economica. Nel complesso, tali sistemi sono stati un fattore di ingiustizia, disuguaglianza e divergenza economica, sociale e territoriale.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 ter) Un sistema di tassazione delle imprese equo ed efficiente dovrebbe rispondere all'imperativo urgente di una politica fiscale globale progressiva ed equa, promuovere la redistribuzione della ricchezza e combattere le disuguaglianze.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 1

(1) Negli ultimi anni l'elusione dell'imposta sul reddito delle società ha registrato un forte aumento, diventando una delle preoccupazione principali sia nell'Unione sia a livello mondiale. Nelle conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha riconosciuto che occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale a livello sia mondiale sia dell'UE. Nelle comunicazioni dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione"¹⁶ e "Programma di lavoro della Commissione per il 2015 - Un nuovo inizio"¹⁷, la Commissione ha indicato come prioritaria la necessità di adottare un sistema in cui il paese di imposizione sia lo stesso in cui sono generati gli utili. La Commissione ha indicato inoltre come *prioritaria* la necessità di rispondere alla richiesta di *equità e trasparenza fiscale che proviene dalla società civile nei nostri paesi*.

(1) ***La trasparenza è essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato unico.*** Negli ultimi anni l'elusione dell'imposta sul reddito delle società ha registrato un forte aumento, diventando una delle preoccupazione principali sia nell'Unione sia a livello mondiale. Nelle conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha riconosciuto che occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale a livello sia mondiale sia dell'UE. Nelle comunicazioni dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione"¹⁶ e "Programma di lavoro della Commissione per il 2015 - Un nuovo inizio"¹⁷, la Commissione ha indicato come prioritaria la necessità di adottare un sistema in cui il paese di imposizione sia lo stesso in cui sono generati gli utili. La Commissione ha indicato inoltre come *prioritarie* la necessità di rispondere alla richiesta di *trasparenza che proviene dai cittadini europei nonché la necessità di fungere da modello di riferimento per altri paesi. È fondamentale che la trasparenza tenga conto della reciprocità fra i vari*

concorrenti.

¹⁶ COM(2015)0610 final del 27 ottobre 2015.

¹⁶ COM(2015)0610 final del 27 ottobre 2015.

¹⁷ COM(2014)0910 final del 16 dicembre 2014.

¹⁷ COM(2014)0910 final del 16 dicembre 2014.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nella risoluzione del 16 dicembre 2015 su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione¹⁸, il Parlamento europeo ha riconosciuto che una maggiore trasparenza **nel settore della** tassazione delle società **può** migliorare la riscossione delle imposte, rendere più efficiente l'attività delle autorità tributarie e accrescere la fiducia dei cittadini nei sistemi fiscali e nei governi.

Emendamento

(2) Nella risoluzione del 16 dicembre 2015 su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione¹⁸, il Parlamento europeo ha riconosciuto che una maggiore trasparenza, **cooperazione e convergenza nell'ambito delle politiche di** tassazione delle società **dell'Unione possono** migliorare la riscossione delle imposte, rendere più efficiente l'attività delle autorità tributarie, **sostenere i responsabili politici nel valutare l'attuale sistema di tassazione per l'elaborazione di una normativa futura,** accrescere la fiducia dei cittadini nei sistemi fiscali e nei governi **nonché**

migliorare il processo decisionale in materia di investimenti sulla base di profili di rischio delle società più accurati.

¹⁸ 2015/2010(INL).

¹⁸ 2015/2010(INL).

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La comunicazione pubblica paese per paese è uno strumento efficace e adeguato per aumentare la trasparenza in relazione alle attività delle imprese multinazionali e per consentire al pubblico di valutarne l'impatto sull'economia reale. Essa migliorerà altresì la capacità degli azionisti di valutare adeguatamente i rischi assunti dalle società, condurrà a strategie di investimento fondate su informazioni accurate e rafforzerà la capacità dei responsabili politici di valutare l'efficacia e l'impatto delle normative nazionali.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) La comunicazione paese per paese avrà anche un impatto positivo sui diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione quali previsti dalla direttiva 2002/14/CE e, aumentando la conoscenza in merito alle attività delle società, sulla qualità del dialogo intrapreso all'interno delle società.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel novembre 2015 il G20 ha invitato alla creazione di un sistema fiscale internazionale equo e moderno e ha approvato il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, di seguito "piano d'azione BEPS"), finalizzato a fornire ai governi soluzioni internazionali chiare per colmare le lacune e i disallineamenti della normativa in vigore che consentono alle

(4) Nel novembre 2015 il G20 ha invitato alla creazione di un sistema fiscale internazionale equo e moderno e ha approvato il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, di seguito "piano d'azione BEPS"), finalizzato a fornire ai governi soluzioni internazionali chiare per colmare le lacune e i disallineamenti della normativa in vigore che consentono alle

imprese di trasferire gli utili in luoghi dove l'imposizione fiscale è ridotta o assente e in cui non avviene alcuna reale creazione di valore. In particolare, l'azione 13 del piano d'azione BEPS introduce l'obbligo a carico di talune multinazionali di presentare una comunicazione paese per paese in via riservata alle autorità fiscali nazionali. Il 27 gennaio 2016 la Commissione ha adottato il "pacchetto anti-elusione fiscale", uno degli obiettivi del quale è il recepimento nel diritto dell'Unione dell'azione 13 del piano d'azione BEPS mediante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio²⁰.

imprese di trasferire gli utili in luoghi dove l'imposizione fiscale è ridotta o assente e in cui non avviene alcuna reale creazione di valore. In particolare, l'azione 13 del piano d'azione BEPS introduce l'obbligo a carico di talune multinazionali di presentare una comunicazione paese per paese in via riservata alle autorità fiscali nazionali. Il 27 gennaio 2016 la Commissione ha adottato il "pacchetto anti-elusione fiscale", uno degli obiettivi del quale è il recepimento nel diritto dell'Unione dell'azione 13 del piano d'azione BEPS mediante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio²⁰.

Tuttavia, la tassazione degli utili nel luogo in cui viene creato valore richiede un approccio più ampio alla comunicazione paese per paese che si basi sulla comunicazione pubblica.

²⁰ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

²⁰ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) dovrebbe aggiornare i pertinenti principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) e i principi contabili internazionali (IAS) per agevolare l'introduzione degli obblighi di comunicazione pubblica paese per paese.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La comunicazione pubblica paese per paese è stata già introdotta nell'Unione per il settore bancario dalla direttiva 2013/36/UE e per l'industria estrattiva e forestale dalla direttiva 2013/34/UE.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Mediante l'introduzione senza precedenti della comunicazione pubblica paese per paese, l'Unione ha dimostrato di aver assunto il ruolo di leader mondiale nella lotta contro l'elusione fiscale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) Poiché la lotta contro l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva può avere successo solo con un'azione congiunta a livello internazionale, è fondamentale che l'Unione, pur continuando a svolgere un ruolo guida a livello mondiale in questa lotta, coordini le proprie azioni con gli attori internazionali, per esempio nel quadro dell'OCSE. Le azioni unilaterali, anche se molto ambiziose, non hanno vere opportunità di successo e mettono inoltre a rischio la competitività delle imprese europee, oltre a pregiudicare il clima degli

investimenti dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 sexies) Maggiore trasparenza nell'informativa finanziaria si traduce in una situazione vantaggiosa per tutti in quanto le amministrazioni fiscali saranno più efficienti, la società civile più coinvolta, i lavoratori meglio informati e gli investitori meno avversi al rischio. Inoltre, le imprese trarranno vantaggio da migliori relazioni con dette parti interessate, il che determinerà maggiore stabilità, nonché un più agevole accesso ai finanziamenti grazie a un profilo di rischio più chiaro e una migliore reputazione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 5

(5) *Un* controllo pubblico rafforzato delle imposte sul reddito delle società pagate dalle multinazionali che svolgono attività nell'Unione è un elemento essenziale per migliorare ulteriormente la responsabilità delle imprese, contribuire al benessere grazie alle imposte, promuovere una più leale concorrenza fiscale nell'Unione mediante un dibattito pubblico più informato e ripristinare la fiducia dei cittadini nell'equità dei sistemi fiscali nazionali. Un tale controllo pubblico può essere conseguito mediante la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, a prescindere dall'ubicazione della sede dell'impresa madre apicale del gruppo multinazionale.

(5) ***Oltre alla maggiore trasparenza ottenuta grazie alla comunicazione paese per paese alle autorità fiscali nazionali, un*** controllo pubblico rafforzato delle imposte sul reddito delle società pagate dalle multinazionali che svolgono attività nell'Unione è un elemento essenziale per ***promuovere la responsabilità societaria, migliorare ulteriormente la responsabilità sociale*** delle imprese, contribuire al benessere grazie alle imposte, promuovere una più leale concorrenza fiscale nell'Unione mediante un dibattito pubblico più informato e ripristinare la fiducia dei cittadini nell'equità dei sistemi fiscali nazionali. Un tale controllo pubblico può essere conseguito mediante la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, a prescindere dall'ubicazione della sede dell'impresa madre apicale del gruppo multinazionale. ***Il controllo pubblico, tuttavia, deve avvenire senza danneggiare il clima degli investimenti nell'Unione o la competitività delle imprese unionali, in particolare le PMI quali definite nella presente direttiva e le imprese a media capitalizzazione quali definite nel regolamento (UE) 2015/1017^{1bis}, che dovrebbero essere escluse dall'obbligo di comunicazione di***

cui alla presente direttiva.

1bis Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) La Commissione ha definito la responsabilità sociale delle imprese (RSI) come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. La RSI dovrebbe essere in capo alle imprese. Le autorità pubbliche possono svolgere un ruolo di sostegno attraverso una combinazione intelligente di misure politiche volontarie e, ove necessario, di regolamentazione complementare. Le

imprese possono diventare socialmente responsabili conformandosi alla legge oppure integrando le questioni sociali, ambientali, etiche e in materia di diritti umani come pure le preoccupazioni dei consumatori nella loro strategia e nelle loro operazioni aziendali oppure in entrambi i modi.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I cittadini dovrebbero poter esaminare tutte le attività di un gruppo quando questo abbia una qualche forma di stabilimento *nell'Unione*. *Nel caso di gruppi che svolgono attività nell'Unione esclusivamente per il tramite di imprese figlie o succursali, dovrebbero essere queste ultime a pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dell'impresa madre apicale. Tuttavia, per ragioni di proporzionalità ed efficienza, l'obbligo di pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dovrebbe essere limitato alle imprese figlie medie o grandi stabilite nell'UE o alle succursali di dimensioni comparabili aperte in uno Stato membro.*

Emendamento

(6) I cittadini dovrebbero poter esaminare tutte le attività di un gruppo quando questo abbia una qualche forma di stabilimento *all'interno e all'esterno dell'Unione*. *I gruppi con stabilimenti nell'Unione dovrebbero rispettare i principi dell'Unione di buona governance fiscale. Le imprese multinazionali operano a livello mondiale e il loro comportamento societario ha un impatto significativo sui paesi in via di sviluppo. Garantendo l'accesso dei cittadini di tali paesi alle informazioni societarie paese per paese si consentirebbe agli stessi e alle amministrazioni fiscali nei rispettivi paesi di monitorare e valutare tali società e di*

È necessario pertanto estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE alle succursali aperte in uno Stato membro da un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione.

chiamarle a rispondere del loro operato. Rendendo le informazioni pubbliche per ciascuna giurisdizione fiscale in cui l'impresa multinazionale opera, l'Unione aumenterebbe la coerenza delle proprie politiche per lo sviluppo e limiterebbe i potenziali meccanismi di elusione fiscale in paesi in cui la mobilitazione delle risorse nazionali è stata identificata quale componente fondamentale della politica di sviluppo dell'UE.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dovrebbe riguardare tutte le attività di un'impresa o di tutte le imprese affiliate di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale. Le informazioni dovrebbero **basarsi sulle** specifiche di comunicazione di cui all'azione 13 del piano d'azione BEPS e limitarsi a quanto necessario per consentire un effettivo controllo pubblico, in modo da assicurare che la loro divulgazione non determini rischi o svantaggi sproporzionati. La comunicazione dovrebbe comprendere

Emendamento

(8) La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dovrebbe riguardare tutte le attività di un'impresa o di tutte le imprese affiliate di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale. Le informazioni dovrebbero **tenere presenti le** specifiche di comunicazione di cui all'azione 13 del piano d'azione BEPS e limitarsi a quanto necessario per consentire un effettivo controllo pubblico, in modo da assicurare che la loro divulgazione non determini rischi o svantaggi sproporzionati **per le imprese interessate in termini di**

anche una breve descrizione della natura delle attività, che potrebbe basarsi sulla categorizzazione di cui alla tabella 2 del capitolo V dell'allegato III degli orientamenti dell'OCSE in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento. La comunicazione dovrebbe comprendere un testo esplicativo in caso di discrepanze sostanziali a livello di gruppo tra l'importo delle imposte maturate e quello delle imposte pagate, tenendo conto degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti.

competitività o interpretazione erronea.

La comunicazione dovrebbe comprendere anche una breve descrizione della natura delle attività, che potrebbe basarsi sulla categorizzazione di cui alla tabella 2 del capitolo V dell'allegato III degli orientamenti dell'OCSE in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento. La comunicazione dovrebbe comprendere un testo esplicativo, ***anche*** in caso di discrepanze sostanziali a livello di gruppo tra l'importo delle imposte maturate e quello delle imposte pagate, tenendo conto degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di assicurare un livello di dettaglio che consenta ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere in ***ciascuno Stato membro, le informazioni dovrebbero essere disaggregate per Stato membro. Inoltre, le informazioni relative alle attività delle multinazionali dovrebbero essere***

Emendamento

(9) Al fine di assicurare un livello di dettaglio che consenta ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere in ***ciascuna giurisdizione in cui operano, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, senza nuocere alla competitività delle imprese, le informazioni dovrebbero essere ripartite per giurisdizione. La***

presentate con un livello di dettaglio elevato anche quando si riferiscono a determinate giurisdizioni fiscali particolarmente problematiche. Per tutte le altre attività svolte in paesi terzi le informazioni dovrebbero essere presentate in modo aggregato.

comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito può essere compresa e impiegata in maniera significativa solo se le informazioni sono presentate in forma disaggregata per ciascuna giurisdizione.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Qualora ritenga che le informazioni da divulgare possano essere informazioni commercialmente sensibili, l'impresa dovrebbe essere in grado di richiedere all'autorità competente del luogo in cui è stabilita l'autorizzazione a non divulgare la totalità delle informazioni. Se l'autorità nazionale competente non è un'autorità fiscale, l'autorità fiscale competente dovrebbe essere coinvolta in tale decisione.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Allo scopo di garantire che i casi di non conformità siano resi pubblici, i revisori legali e le società di revisione dovrebbero verificare che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia stata presentata in conformità alla presente direttiva e pubblicata sul sito web dell'impresa interessata o di un'impresa affiliata.

Emendamento

(11) Allo scopo di garantire che i casi di non conformità siano resi pubblici, i revisori legali e le società di revisione dovrebbero verificare che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia stata presentata in conformità alla presente direttiva e pubblicata sul sito web dell'impresa interessata o di un'impresa affiliata ***e che le informazioni rese pubbliche siano in linea con le informazioni finanziarie sottoposte a revisione per l'impresa entro i termini stabiliti dalla presente direttiva.***

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) I casi di violazione, da parte delle imprese e delle succursali, degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, che danno luogo a sanzioni da parte degli Stati membri a norma della direttiva 2013/34/UE, dovrebbero essere

segnalati in un registro pubblico gestito dalla Commissione. Tra le sanzioni potrebbero figurare, tra l'altro, sanzioni amministrative o l'esclusione dalle gare di appalto pubbliche e dalla concessione di risorse erogate attraverso i fondi strutturali dell'Unione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di determinare le giurisdizioni fiscali per le quali dovrebbe essere presentato un livello di dettaglio elevato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la stesura di un elenco comune dell'Unione di tali giurisdizioni fiscali. L'elenco di cui trattasi dovrebbe essere redatto sulla base di determinati criteri da individuare sulla base dell'allegato 1 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM (2016) 24 final). È particolarmente importante che durante i lavori

soppresso

preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che esse siano svolte in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", quale approvato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione e in attesa della firma ufficiale. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e dell'articolo 48 quater, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE. È

altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}.

^{1bis} Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale

Emendamento

(14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. ***L'intervento dell'Unione è pertanto giustificato allo scopo di***

obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

affrontare la dimensione transfrontaliera della pianificazione fiscale aggressiva o degli accordi sui prezzi di trasferimento. La presente iniziativa tiene conto delle preoccupazioni espresse dalle parti interessate in relazione alla necessità di contrastare le distorsioni del mercato unico, senza tuttavia compromettere la competitività dell'Unione. Essa non dovrebbe imporre oneri amministrativi indebiti alle imprese, generare ulteriori conflitti fiscali o il rischio di doppia imposizione. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, *almeno per quanto riguarda una maggiore trasparenza.*

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) *La* presente direttiva *rispetta* i diritti fondamentali e *osserva* i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(15) *Nel complesso, nel quadro della presente direttiva, la portata delle informazioni divulgate è commisurata all'obiettivo di migliorare la trasparenza e il controllo pubblici. Pertanto, si ritiene che la presente direttiva rispetti* i diritti

fondamentali e *osservi* i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi²⁴, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

Emendamento

(16) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi²⁴, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento, ***ad esempio sotto forma di tavole di concordanza***. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata ***allo scopo di conseguire l'obiettivo della presente direttiva ed evitare potenziali lacune e incoerenze in sede di recepimento, da parte degli Stati membri, nei rispettivi ordinamenti nazionali***.

²⁴ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

²⁴ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali soggette alla loro legislazione nazionale e aventi un fatturato **netto** consolidato superiore a 750 000 000 EUR, come pure le imprese che non sono imprese affiliate soggette alla loro normativa nazionale e aventi un fatturato netto **consolidato** superiore a 750 000 000 EUR redigano e pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito.

Emendamento

Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali soggette alla loro legislazione nazionale e aventi un fatturato consolidato **pari o** superiore a 750 000 000 EUR, come pure le imprese che non sono imprese affiliate soggette alla loro normativa nazionale e aventi un fatturato netto **pari o** superiore a 750 000 000 EUR redigano e pubblichino con cadenza annuale **e a titolo gratuito** una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata sul sito web dell'impresa il giorno della sua presentazione.

Emendamento

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata ***utilizzando un modello comune gratuito e in formato aperto ed è messa a disposizione*** sul sito web dell'impresa il giorno della sua presentazione ***in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione.***

Gli Stati membri non applicano le norme di cui al presente paragrafo qualora tali imprese siano stabilite soltanto nel territorio di un singolo Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri esigono che le imprese figlie **medie e grandi ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4**, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale **avente** un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR e non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale.

Emendamento

Gli Stati membri esigono che le imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale **che registra nel proprio bilancio di un esercizio finanziario** un fatturato netto consolidato **pari o** superiore a 750 000 000 EUR e non **è** soggetta alla legislazione di uno Stato membro, pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione.

Emendamento

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è **pubblicata utilizzando un modello comune disponibile gratuitamente in un formato aperto ed è** resa accessibile al pubblico sul

sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione **in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione.**

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri esigono che le succursali aperte sul loro territorio da imprese non soggette alla legislazione di uno Stato membro pubblicino con cadenza annuale la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale ai sensi del paragrafo 5, lettera a).

Emendamento

Gli Stati membri esigono che le succursali aperte sul loro territorio da imprese non soggette alla legislazione di uno Stato membro pubblicino **e rendano disponibili al pubblico gratuitamente** con cadenza annuale la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale ai sensi del paragrafo 5, lettera a).

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è resa accessibile al pubblico sul sito web della succursale o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione.

Emendamento

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è **pubblicata utilizzando un modello comune disponibile in un formato aperto ed è** resa accessibile al pubblico sul sito web della succursale o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione **in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione.**

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'impresa che ha aperto la succursale è un'impresa affiliata di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale

Emendamento

(a) l'impresa che ha aperto la succursale è un'impresa affiliata di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale

non soggetta alla legislazione di uno Stato membro e avente un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR oppure è un'impresa non affiliata avente un fatturato netto superiore a 750 000 000 EUR;

non soggetta alla legislazione di uno Stato membro e avente *nel suo bilancio* un fatturato netto consolidato *pari o* superiore a 750 000 000 EUR oppure è un'impresa non affiliata avente un fatturato netto *pari o* superiore a 750 000 000 EUR;

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'impresa madre apicale di cui alla lettera a) non ha un'impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 3.

Emendamento

(b) l'impresa madre apicale di cui alla lettera a) non ha un'impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 3 *già soggetta agli obblighi di comunicazione.*

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. *Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi 1, 3 e 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e valido alla data di entrata in vigore del presente capo.*

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – parte introduttiva

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono ***quanto segue***:

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 ***sono presentate utilizzando un modello comune e*** comprendono ***i dati seguenti, disaggregati per giurisdizione fiscale***:

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una breve descrizione della natura delle attività;

Emendamento

(a) *i nomi dell'impresa apicale e, ove applicabile, l'elenco di tutte le relative figlie*, una breve descrizione della natura delle *loro* attività *e la rispettiva ubicazione geografica*;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il numero dei dipendenti;

Emendamento

(b) il numero dei dipendenti *occupati su base equivalente a tempo pieno*;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b bis) le immobilizzazioni diverse dalle
disponibilità liquide o mezzi equivalenti;***

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'importo del fatturato netto
(comprensivo del fatturato realizzato con le
parti correlate);

(c) l'importo del fatturato netto,
***compresa una distinzione tra il fatturato
realizzato con le parti correlate e il
fatturato realizzato con le parti **non**
correlate;***

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) il capitale dichiarato;

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***g ter) i dettagli dei contributi pubblici
ricevuti ed eventuali donazioni effettuate
a soggetti politici, organizzazioni politiche
o fondazioni politiche;***

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g quater) l'eventuale beneficio per le imprese, figlie o succursali, derivante da un trattamento fiscale preferenziale da patent box o regimi equivalenti.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda diverse giurisdizioni fiscali, le informazioni sono *raggruppate a livello di Stato membro*.

La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda diverse giurisdizioni fiscali, le informazioni sono *presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale*.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale *che al termine dell'esercizio finanziario precedente sia riportata nell'elenco comune dell'Unione redatto in conformità all'articolo 48 octies, a meno che la comunicazione confermi che, fatta salva la responsabilità di cui al successivo articolo 48 sexies, le imprese affiliate del gruppo soggetto alla legislazione della giurisdizione fiscale non abbiano operazioni dirette con imprese affiliate dello stesso gruppo soggette alla legislazione di uno Stato membro.*

Emendamento

La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale al *di fuori* dell'Unione.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 in modo aggregato.

soppresso

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di proteggere le informazioni commercialmente sensibili e garantire una concorrenza leale, gli Stati membri possono permettere che uno o più elementi d'informazione elencati al presente articolo siano temporaneamente omessi dalla relazione per quanto riguarda attività in una o più giurisdizioni fiscali specifiche quando sono di natura tale che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1 e 3, cui si riferiscono. L'omissione non impedisce

un'equa ed equilibrata comprensione della situazione fiscale dell'impresa. L'omissione va indicata nella relazione unitamente a una spiegazione debitamente giustificata per ciascuna giurisdizione fiscale del perché di questa scelta con riferimento alla/e giurisdizione/i fiscale/i in questione.

Emendamento 69/rev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri subordinano tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità nazionale competente. Ogni anno l'impresa chiede una nuova autorizzazione all'autorità competente, che prende una decisione sulla base di una nuova valutazione della situazione. Se le informazioni omesse non soddisfano più il requisito di cui al comma 3 bis, esse sono immediatamente rese accessibili al pubblico. A decorrere dalla fine del periodo di non divulgazione, l'impresa indica anche, con effetto retroattivo, sotto

forma di media aritmetica, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo per gli anni precedenti compresi nel periodo di non divulgazione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano alla Commissione la concessione di tale deroga temporanea e le trasmettono, in condizioni di riservatezza, le informazioni omesse, corredandole di una spiegazione dettagliata della deroga concessa. Ogni anno la Commissione pubblica sul suo sito Internet le notifiche ricevute dagli Stati membri e le spiegazioni fornite conformemente al comma 3 bis.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione verifica che il requisito di cui al comma 3 bis sia debitamente rispettato e provvede a monitorare l'uso di tale deroga temporanea autorizzata dalle autorità nazionali.

Emendamento 70/rev

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se la Commissione giunge alla conclusione, dopo aver effettuato la propria valutazione delle informazioni ricevute a norma del comma 3 quater, che il requisito di cui al comma 3 bis non è soddisfatto, l'impresa interessata rende immediatamente tali informazioni accessibili al pubblico. A decorrere dalla fine del periodo di non divulgazione,

l'impresa indica anche, con effetto retroattivo, sotto forma di media aritmetica, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo per gli anni precedenti compresi nel periodo di non divulgazione.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, mediante un atto delegato, adotta orientamenti per aiutare gli Stati membri a definire i casi in cui la pubblicazione delle informazioni è considerata gravemente pregiudizievole per la posizione commerciale delle imprese cui si riferiscono.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata e resa accessibile sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Emendamento

5. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata **utilizzando un modello comune disponibile gratuitamente in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico** sul sito web **dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua pubblicazione** in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. **Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione.**

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Gli** Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1,

Emendamento

1. **Al fine di consolidare la responsabilità nei confronti di terzi e assicurare una governance adeguata, gli** Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di

nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 octies

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48 octies

soppresso

Elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 49 per quanto riguarda la redazione di un elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali. L'elenco si basa sulla valutazione

delle giurisdizioni fiscali che non sono conformi ai seguenti criteri:

- (1) trasparenza e scambio di informazioni, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio automatico di informazioni finanziarie;*
- (2) concorrenza fiscale leale;*
- (3) norme stabilite dal G20 e/o dall'OCSE;*
- (4) altre norme pertinenti, incluse le norme internazionali stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale.*

La Commissione riesamina periodicamente l'elenco e, se del caso, lo modifica per tenere conto di nuovi sviluppi.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di

La Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di

comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull'impatto degli stessi. La relazione valuta se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito abbia consentito di ottenere risultati adeguati e proporzionati, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di trasparenza e un contesto competitivo *alle* imprese.

comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull'impatto degli stessi. La relazione valuta se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito abbia consentito di ottenere risultati adeguati e proporzionati *e valuta i costi e i benefici di una riduzione della soglia del fatturato netto consolidato oltre la quale le imprese e le succursali sono tenute a comunicare le informazioni sull'imposta sul reddito. La relazione valuta inoltre l'eventuale necessità di adottare ulteriori misure complementari*, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di trasparenza e *la necessità di preservare e garantire* un contesto competitivo *per le imprese e gli investimenti privati*.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 decies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 48 decies bis

Al più tardi 4 anni dopo l'adozione della presente direttiva e tenendo conto della situazione a livello dell'OCSE, la Commissione riesamina, valuta e riferisce in merito alle disposizioni del presente capo, in particolare per quanto concerne:

- le imprese e succursali tenute a comunicare le informazioni sull'imposta sul reddito, in particolare la pertinenza di estendere l'ambito di applicazione del presente capo affinché comprenda le imprese di grandi dimensioni quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, e i grandi gruppi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, della presente direttiva;*
- il contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, come previsto all'articolo 48 quater;*
- la deroga temporanea di cui all'articolo 48 quater, paragrafo 3, commi da 3 bis a 3 septies.*

La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso."

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 decies ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 48 decies bis

Modello comune per la comunicazione

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello comune di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e all'articolo 48 quater, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2."

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 49 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri in

(3 bis) Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri in

conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data].

conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del *13 aprile 2016** e tiene conto, in particolare, delle disposizioni contenute nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

* *GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.*

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 51 – paragrafo 1

Testo in vigore

Gli Stati membri *prevedono* sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne *l'applicazione*. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

3 bis) all'articolo 51 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri *stabiliscono le norme relative alle* sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne *l'attuazione*. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri prevedono almeno misure e sanzioni amministrative per la violazione, da parte delle imprese, delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il ... [si prega di inserire la data: un anno dall'entrata in vigore] e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle disposizioni.

Entro ... [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione redige un elenco delle misure e delle sanzioni stabilite in ciascuno Stato membro conformemente alla presente direttiva."

